

Civile Ord. Sez. 6 Num. 36967 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 10774-2021 proposto da:

~~GIUSEPPE PISCOPPO~~, ~~FRANCESCO PISCOPPO~~, elettivamente domiciliati in Arzano, Via Buonarroti 15, presso lo studio dell'avvocato AGEO PISCOPO, che li rappresenta e difende;

- *ricorrenti* -

contro

~~FRANCESCO PISCOPPO~~, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Funeroli;

~~FRANCESCO PISCOPPO~~, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA D'ALESSANDRO;

- *resistenti* -

avverso la sentenza n. 626/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 08/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Pepec, il quale ha chiesto l'accoglimento del regolamento di competenza proposto.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, nella causa promossa da ~~Fico Deiana~~ nei confronti del ~~Condominio Anna-Carlo Merello~~ in Casoria, ha dichiarato la propria incompetenza per valore e per materia. Esso ha riconosciuto che la controversia, nella quale parte attrice chiedeva la rimozione di un cancello scorrevole posto nell'androne condominiale adiacente tre appartamenti di sua proprietà esclusiva, rientrasse nella competenza del giudice di pace, in quanto controversia relativa alla misura e alla modalità di un servizio condominiale.

Nella causa era stato chiamato in causa e si era costituito il proprietario dell'intero edificio ~~Stefano Di Stefano~~, indicato dal condominio quale il soggetto che aveva apposto il cancello al fine di delimitare il condominio convenuto dalla porzione residua di sua proprietà.

Il terzo proponeva domanda riconvenzionale contro gli attori, ritenuta anch'essa non eccedente la competenza per valore del giudice di pace.

Contro la decisione ~~Fico Deiana~~ e ~~Stefano Di Stefano~~ hanno proposto regolamento di competenza, con il quale hanno sostenuto che il *petitum* e la *causa petendi* della domanda erano estranee alla previsione della norma dell'art. 7 c.p.c. Essi, infatti, avevano dedotto che il cancello era divenuto inutile e che la sua utilizzazione arrecava turbativa alla proprietà individuale, chiedendone pertanto la rimozione.

~~Stefano Di Stefano~~ e il Condominio hanno depositato memorie, con le quali hanno chiesto il rigetto del regolamento.

I medesimi hanno poi depositato memoria in prossimità dell'udienza.

In primo luogo, va rigettata l'eccezione pregiudiziale del condominio, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per regolamento in quanto non sottoscritto da difensore iscritto all'Albo dei cassazionisti.

È principio acquisito che l'istanza di regolamento di competenza può essere validamente firmata dal procuratore della parte nel giudizio di merito, non essendo in tal caso necessaria una procura speciale, né richiedendosi che il difensore sia iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione. (Cass. n. 3538/1995; n. 22485/2011; n. 10492/2019; N. 10439/2020).

Il regolamento è fondato. In tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all'art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. (Cass. n. 23297/2014). Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del giudice di pace a norma dell'art. 7 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (Cass. n. 4030/2005; n. 17660/2004).

Nel caso in esame, come correttamente posto in luce del Procuratore generale, la lite ha un contenuto del tutto diverso da quello descritto nell'art. 7. Parte attrice, infatti, non ha posto una questione riguardante i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativa al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi. Essa ha lamentato che il cancello arrecava pregiudizio alla sua proprietà e ne ha chiesto la rimozione. Viene quindi in gioco un conflitto fra proprietà individuale e bene condominiale, conflitto non rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c.

Vale quindi il principio che la competenza per materia si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio *a priori*, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda (Cass. n. 1122/2007).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale adito.

Spese al merito.

P.Q.M.

accoglie l'istanza; *cassa* la sentenza; *dichiara* la competenza del Tribunale di Napoli Nord dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile

NEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO NON C'È SPAZIO PER LA PERSONA OFFESA

Cassazione n. 47244 del 16 dicembre 2021

La massima

La Cassazione ha affermato che l'art. 90 cpp, che consente alla persona offesa, in ogni stato e grado del procedimento di presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova, non si applica al procedimento esecutivo di un mandato di arresto europeo, non rientrando la vittima del reato, a norma dell'art. 17 c. 1, Legge 69/2005 (post riforma D.Lgs. 10/2021), tra i soggetti legittimati a parteciparvi.

Il fatto

Il caso è quello relativo alla richiesta del partito politico Vox di intervenire quale persona offesa nel procedimento di esecuzione del MAE emesso nei confronti di ~~Carlos Puig Soler~~ dal Tribunal Supremo di Spagna, per reati commessi in relazione all'indizione, nell'anno 2017, del referendum per l'indipendenza della Catalogna.

Il citato art. 17, mutuando il procedimento estradizionale di cui all'art. 702 cpp, disciplina i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento di esecuzione del MAE, prevedendo che, salvo i casi di consenso dell'interessato, la Corte di appello decide sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti:

il procuratore generale,

il difensore,

la persona richiesta in consegna (se compare),

il rappresentante dello Stato richiedente (se presente).

L'elencazione è, volutamente, tassativa.

Pertanto, è esclusa in radice l'operatività della clausola di rinvio alla disciplina processuale comune prevista dall'art. 39 della medesima Legge: se non vi è lacuna normativa non c'è infatti spazio per il rinvio alle disposizioni ordinarie del cpp (anche se compatibili).

Dal principio della Suprema Corte si traggono due regole operative fondamentali:

le prerogative spettanti alla #vittima del reato, delineate dalla Court of Justice of the European Union, riguardano esclusivamente il «criminal proceeding», ovvero il processo penale di merito.

Quindi i principi dettati dalla ECJ non sono estensibili ad un procedimento di esecuzione come quello del MAE, volto esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni per:

la consegna del target al fine di consentire l'inizio del procedimento penale nello Stato membro o l'esecuzione della sentenza emessa in tale Stato.

le persone giuridiche non potrebbero in ogni caso partecipare all'esecuzione del MAE.

Lo statuto europeo della vittima del reato (Dir. 2012/29/UE) non contempla infatti gli enti nella definizione di "vittima", ma solo la «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato».